



Luca Pedullà

(ricercatore di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi "Kore" di Enna,
Facoltà di Scienze economiche e giuridiche)

Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume *

Sommario: 1. Accesso a *internet*: nuove libertà e nuovi pericoli – 2. La formazione individuale del sentire religioso, oggi, nel nuovo contesto che potremmo definire di "libertà religiosa informatica" – 3. L'attuale senso della nozione di "buon costume" al vaglio del *cyberspace* e ipotesi *de jure condendo*.

1 - Accesso a *internet*: nuove libertà e nuovi pericoli

Il graduale, preponderante, benefico affermarsi della tecnologia ha portato a intendere diversamente i canoni tradizionali del diritto portando a un nuovo modo di essere del diritto medesimo e, conseguentemente, del giurista divenuto (suo malgrado?) tecnologico¹. Rivoluzione benefica, dicevamo, perché grazie a essa le libertà si sono potute sviluppare ed espandere verso nuove mete dell'agire umano non più confinate all'interno dei recinti normativi statali ma protesi verso una

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ In generale, sul rapporto *internet-Costituzione*, si vedano i lavori di **F. MODUGNO**, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995; **P. COSTANZO**, voce *Internet (diritto pubblico)*, in *Dig. disc. pubbl., aggiorn.*, Utet, Torino, 2000, p. 347 ss.; **V. FROSINI**, *L'orizzonte giuridico dell'internet*, in *Dir. inf. e inform.*, 2, 2000, p. 270 ss.; **C. DI LELLO**, *Internet e Costituzione: garanzia del mezzo e suoi limiti*, in *Dir. inf. e inform.*, 4-5, 2007, p. 895 ss.; **A. PAPA**, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Giappichelli, Torino, 2009; **G. CASSANO**, **A. CONTALDO**, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Giuffrè, Milano, 2009; **S. RODOTÀ**, *Una Costituzione per internet?*, in *Pol. dir.*, 3, 2010, p. 337; **M. VIGGIANO**, *Internet. Informazione, regole e valori costituzionali*, Jovene, Napoli, 2010; **V. ZENOVICH**, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'internet*, in *Dir. inf. e inform.*, 3, 2010, p. 377 ss.; **T. E. FROSINI**, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, in *www.rivistaaic.it*, 1, 2011; **G. AZZARITI**, *Internet e Costituzione*, in *Pol. dir.*, 3, 2011, p. 367 ss.; **P. MARSOCCHI**, *Lo spazio di Internet nel costituzionalismo*, su *www.costituzionalismo.it*, 2, 2011; **P. TANZARELLA**, *Accesso a internet: verso un nuovo diritto sociale?*, su *www.gruppodipisa.it*, giugno 2012.



extraterritorialità che ha messo in crisi i singoli, locali, sistemi valoriali delle Costituzioni².

Non potendosi prescindere dagli apporti culturali provenienti dalle plurime esperienze ordinamentali, la domanda (retorica) che ci si pone è se una regola costituzionale, pensata e applicata a un ben preciso popolo, possa restare immutata quando debba investire più popoli in collegamento virtuale, con tradizioni e usanze assai diverse tra loro. E data per assodata la risposta negativa, la questione diventa allora un'altra: è possibile ingabbiare *internet* entro determinate regole giuridiche valevoli per tutti e a tutela di tutti i *cybernauti*?

Si parla sempre più insistentemente di varare un diritto costituzionale di accesso a *internet* e, dunque, stilare un Codice per *internet*, prendendo le mosse dalle sempre più numerose sentenze nazionali e delle Corti internazionali. A ben vedere, negli Stati Uniti, già nel 1996 si cercò di costruire una disciplina di controllo e di regole nel campo delle telecomunicazioni, mediante l'approvazione del *Telecommunications Act* che, però, è stato oggetto di severi interventi ablatori da parte della Corte Federale della Pennsylvania³.

D'altronde occorre considerare che se delle regole debbano essere poste, esse non devono essere demandate a organismi locali, più o meno noti, con il probabile odioso pericolo che a situazioni uguali vengano applicate regole diverse. A tal proposito, il più famoso ente americano che disciplina (in modo essenzialmente privato) *internet*, è l'ICANN - *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* - il quale, pur teoricamente non controllando i contenuti profusi su *internet* è, nella pratica, ritenuto una sorta di garante della libertà virtuale⁴. Esso, unilateralmente, può decidere che si debba procedere a mutamenti tecnici nella comunicazione

² Sul punto, cfr. **G. DELLA CANANEA**, *Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale*, il Mulino, Bologna, 2009, in part. 95 ss.

³ Si veda, ad es., la sentenza della Corte Federale U.S.A. dell'11 giugno 1996 che ha dichiarato incostituzionali i paragrafi del *Telecommunications Act* - contenuti nella sezione c.d. *Communications Decency Act* - laddove vengono sanzionate le oscenità mediante le telecomunicazioni. Per la dottrina, si veda **P. COSTANZO**, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in *Dir. inf. e inform.*, 6, 1996, p. 831 ss., nonché il commento a detta sentenza di **V. ZENO-ZENCOVICH**, *Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso "Internet"*, in *Dir. inf. e inform.*, 1996, p. 640 ss. e infine **G. ZICCARDI**, *La libertà di espressione in Internet al vaglio della Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Quad. cost.*, 1, 1998, p. 123 ss.

⁴ Sull'importanza dell'ICANN, cfr. **B. CAROTTI**, *L'ICANN e la governance in internet*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2007, p. 683 ss. e **V. DE GRAZIA**, *L'internet governance tra tecnica, politica e diritto*, in *Inform. e dir.*, 1, 2009, p. 29 ss.



via *web* e, così, attivare una procedura che può portare a oscurare un sito di soggetti privati o aziende.

Non pare possa essere rimessa a organismi privati la libertà di manifestazione del pensiero su *internet* o la normazione, a sua volta, dei nuovi diritti. L'enorme potere conquistato da chi "amministra" Internet - si pensi alle grandi *Bigcorp* americane, *Google*, *Microsoft*, *Yahoo!*, etc... - ha ribaltato i ruoli riguardanti il rapporto pubblico/privato.

Assai noto è il braccio di ferro (ancora in corso) tra il governo cinese - che aveva imposto dei limiti, dei "filtri" sul proprio territorio, con la scusa di un non ben precisato controllo di Pubblica Sicurezza - e *Google* che, a sua volta, ritenendosi pressata dai controlli che il Governo decideva di svolgere, aveva addirittura minacciato di lasciare il Paese, privando la cittadinanza del possibile utilizzo di tutto ciò che orbita intorno alla predetta multinazionale, col conseguente isolamento via cavo del Paese in determinati campi telematici.

Segno dei tempi: a prescindere dalla bontà o meno delle argomentazioni adottate dalla multinazionale americana, è un fatto come il privato (padrone del sistema informatico) sia oggi in condizione di dettare le regole al pubblico (impreparato neofita di quello stesso sistema), svelando a tutti di avere un potere politico (il primo) di cui appare sprovvisto lo Stato nazionale. L'avvento di *internet*, insomma, non ha significato solo crescita tecnologica ma (forse, soprattutto) redistribuzione del potere economico-politico. Per scongiurare siffatta anomalia del sistema non ci si può affidare semplicisticamente alla capacità di indignazione degli internauti ma, si dice, occorre mettere mano a una "*Internet Bill of Rights*"⁵. Al momento, mancando un esplicito, formale, riconoscimento si è utilizzata la via di una tutela implicita di siffatte nuove libertà.

La mancanza di frontiere e di una stringente regolamentazione ha fatto sì che diritti assai delicati come quelli sulla *privacy* e sulla possibile o meno diffusione via *internet*, ad es., delle intercettazioni telefoniche o dei maltrattamenti su disabili⁶ o minori, abbiano assunto proporzioni preoccupanti. Si pensi all'eclatante caso *Wikileaks* che ha posto dinanzi a un bivio la libertà di manifestazione del pensiero e più specificamente ha

⁵ S. RODOTÀ, *Una Costituzione per internet?*, cit., p. 342. Si veda, in particolare, la *Carta dei diritti globali per Internet* formulata a opera dell'*Internet Governance Forum* (IGF), avanzata al *meeting* di Vilnius nel Novembre 2010 su www.intgovforum.org/cms/.

⁶ Ben nota è, sul punto, la triste vicenda giudiziaria *Google-Vivi Down*. Per specifici riferimenti a siffatto caso si veda l'opera di G. CAMERA, O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte sul caso Google-Vivi Down*, Egea, Milano, 2010.



posto il quesito "tragico" tra chi, in caso di conflitto, debba prevalere: il diritto di *informare, d'informarsi e di essere informati* - quale diritto di *"cercare, ricevere, diffondere con qualunque mezzo di espressione"*⁷ le notizie e le idee - o il diritto alla *privacy*, alla riservatezza dei dati e alla loro non divulgazione pubblica?

Anche nella "rete", dunque, i diritti fondamentali possono entrare tra loro in conflitto e in tal caso la loro risoluzione non può che essere poggiata sull'applicazione del principio di ragionevolezza⁸.

L'incontrollata (e incontrollabile?) possibilità di accesso e il poter agire in anonimato ha prodotto sul *web* e fatto emergere tutta una serie di fattispecie penali *on line* come, ad es., la pirateria informatica e la violazione della libertà religiosa e della *privacy*. Ciò ha portato il Consiglio d'Europa ad adottare, già nel 2004, la Convenzione sul *Cybercrime*, che elenca diversi reati informatici e impone agli Stati la previsione di adeguate sanzioni ricomprendenti anche l'infrazione del carcere.

Il possibile uso illecito di *internet* non può, però, portare a generiche restrizioni circa la sua utilizzabilità. L'accesso deve essere negato "chirurgicamente"⁹ a chi ha posto in essere l'atto illecito e giammai indiscriminatamente a generiche categorie di soggetti, posto che in tal caso si andrebbero a ledere diritti fondamentali, quali la libertà religiosa, di manifestazione del pensiero, il diritto all'informazione, all'istruzione, etc...

Di certo vi è che si profila un nuovo modo di intendere il costituzionalismo moderno. Non sono più i governanti a controllare i cittadini attraverso la sorveglianza dell'informazione in quanto è ormai diventato molto più difficile vigilare su ciò che il cittadino compie (perché no?) anche dentro le proprie mura domestiche. La tecnologia informatica offre oggi agli individui la possibilità di divenire essi stessi un "potere" in grado di controllare - e relazionarsi - con gli altri "poteri", seguendo in ciò una legge naturale, tipica dei regimi politici moderni, che vuole che la

⁷ Così l'art. 19 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo*.

⁸ Assai interessante è il saggio di **L. FERRAJOLI**, *Costituzionalismo principalista e costituzionalismo garantista*, in *Giur. cost.*, 3, 2010, p. 2771 ss. e la critica (parziale) a essa mossa da parte di **G. PINO**, *Conflitti tra diritti fondamentali. Una critica a Luigi Ferrajoli*, in *Filosofia politica*, 2, 2010, p. 287.

⁹ Già **C. ESPOSITO** rilevava la possibilità di poter comprimere la libertà di manifestazione del pensiero solo a chi si fosse macchiato di alcuni, precisi, reati, ne *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 36. *Mutatis mutandis*, detta possibilità, riteniamo possa essere estesa anche ai reati compiuti via *internet* a condizione che i *software* di gestione utilizzati dalla rete diano certezze al sistema, permettendo l'individuazione del reo da parte della polizia postale.



mancanza di una regolamentazione degli ambiti induca all'espansione del potere più forte o, meglio, meno controllabile.

Si profila, così, un nuovo modo di intendere siffatto contemporaneo costituzionalismo, che consiste nel superamento del senso universale e aggregante della legge fondamentale per aprirsi a molteplici forme di normazione - con il venire in essere di più settoriali costituzioni civili¹⁰ - legate a ben precise dinamiche economico-sociali anziché a un preciso potere politico-costituzionale: in tal senso, riteniamo possa discutersi del possibile avvento di una *lex religionis internationalis* prodotta a uso, consumo e salvaguardia degli stessi portatori di interessi che la promuovono.

Senza *internet* forse non si sarebbe avuta la guerra in Tunisia - che, peraltro, è considerato il Paese arabo più laicizzato - dove la rivoluzione dei "gelsomini" ha svelato che la lotta non era solo per chi dovesse prendere il potere politico ma, piuttosto, quello religioso; o, ancora, in Egitto dove Mubarak al fine di perpetrare le proprie azioni ritenute dai più criminose, all'inizio della rivolta popolare del Gennaio 2011, per prima cosa ha cercato di isolare il Paese all'interno e all'esterno, interrompendo tutte le comunicazioni telematiche¹¹ che, in buona parte, venivano utilizzate dalle opposizioni per indire proteste e convocare i manifestanti.

Evidente che il diritto alla libertà religiosa non è, certamente, da considerare un nuovo diritto, va però anche detto che applicato al mondo di *internet* assume nuove sfaccettature che ne rendono interessante una rilettura, anche con riferimento all'esistenza o meno di una "diversa" - da quella tradizionale - nozione di buon costume che sussuma le tradizioni comuni dei vari ordinamenti collegati in rete.

2 - La formazione individuale del sentire religioso, oggi, nel nuovo contesto che potremmo definire di "libertà religiosa informatica"

L'abbattimento delle frontiere, determinato da *internet*, pare mettere in discussione il rapporto esistente tra il sentire religioso dell'individuo, che prende vita e si forma intimamente, in foro interno - tappa, questa,

¹⁰ In tal senso, si veda G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Armando, Roma, 2005. Garbata critica a quanto esposto da siffatto A. l'esprime G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, cit., p. 372 s.

¹¹ In generale, in merito al rapporto tra pubblico potere e comunicazione, interessante è il saggio di P. MARSOCCHI, *Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale*, Cedam, Padova, 2002.



necessaria per la costruzione di una libera e sedimentata coscienza religiosa - e la sua proiezione immediata nella sfera pubblica. Già la Corte costituzionale nella *sent. n. 188 del 1975* sosteneva che il sentimento religioso di ciascun individuo "*vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune*".¹²

A ben vedere, con *internet* il confine tra pubblico e privato pare essersi assottigliato posto che, se è vero che gli individui hanno affinato le proprie potenzialità conoscitive e accresciuto il grado di soddisfazione dei propri bisogni, è pure vero che ciò è avvenuto a costo della perdita della propria indipendenza dalle dinamiche e dai costumi sociali professati soprattutto via cavo. Sempre maggiori bisogni fondamentali dei singoli individui riescono a trovare oggi completamente a livello macrosociale, ciò portando a un paradosso: più cresce l'individualità del soggetto più essa finisce per allontanarsi dalla sfera privatistica per adattarsi e confrontarsi con la realtà macrosociale-pubblicistica la quale, a sua volta, finisce per invadere lo spazio di autonomia del privato.

Diviene sempre più problematico, oggi giorno, pensare alla formazione della libertà religiosa di un individuo come prodotto unico dell'intimità e della coscienza. Al contrario, essa è (oggi più di ieri) frutto di un continuo confronto dialettico tra l'individuo e la dimensione pubblica, tant'è che anche se non si volesse ammettere l'influenza totalizzante di *internet* sui principi che reggono la libertà religiosa, difficilmente potrebbe negarsi la sua notevole influenza sulla *formazione* della coscienza religiosa.

Con l'espansione incontenibile di *internet* si è disegnato un ritorno della dimensione religiosa nella vita pubblica, ciò acuendo l'urgenza, paventata da alcuni, di mettere mano a un Codice (anche etico?) per *internet*.

La *libertà religiosa informatica* può essere presa in considerazione sia nella sua valenza *positiva*, sia in quella *negativa*. In chiave positiva esprime il diritto a che non siano pubblicate, da parte di qualunque soggetto, via *web* le proprie professioni di fede, inclinazioni, le pratiche di culto religioso esercitate, affinché esse non divengano fonte di discriminazione e

¹² Sempre in materia religiosa, e precisamente in tema di vilipendio, siffatta sentenza della Consulta è stata ampiamente ripresa dalla Corte di Cassazione, III sez. pen., *sent. n. 10535 del 2008*. In tema di tutela del sentimento religioso, tra i tanti, cfr. **V. PACILLO**, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, Giuffrè, Milano, 2007 nonché, da ultimo, **A. GIANFREDDA**, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012.



di etichettamento. In chiave negativa, invece, manifesta il diritto a poter esercitare un controllo sui dati concernenti la propria persona contenuti su *internet*, dunque, il diritto di poter controllare in prima persona le informazioni di matrice religiosa contenute sul *web* e potere, conseguentemente, azionare degli strumenti certi e rapidi per rimuovere il *vulnus* inferto. Accertamento che, se da un lato, ricomprende le notizie immesse dallo stesso soggetto e, dunque implica il diritto di aggiornamento sulle proprie notizie - magari, ormai superate e non più rispondenti alla realtà storica - dall'altro lato, a maggior ragione, ricomprende la verifica sulle notizie afferenti la propria vita religiosa inserite da "altri soggetti"¹³.

E quando si parla di altri soggetti, sono innanzitutto da ricomprendere coloro che detengono il potere informatico e che più facilmente rispetto ad altri possono alterare il sistema di verità informatica a danno di un individuo. In questo senso, allora, per libertà religiosa informatica non intendiamo solo il diritto di difesa che può azionare il soggetto che si ritiene leso ma, più ampiamente, intendiamo un vero e proprio diritto attivo di partecipazione del soggetto al circuito delle informazioni di matrice religiosa che lo riguardano.

La libertà religiosa informatica così intesa, deve ricomprendere il diritto all'*identità personale digitale* del soggetto in materia religiosa, specialmente nel momento in cui essa si proietta socialmente venendo a contatto con multiformi vissuti sociali. Il libero accesso a *internet*¹⁴,

¹³ In tema di declinazione costituzionale della libertà informatica, si veda T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, cit., p. 5, il quale riporta la vicenda dell'*Habeas data costituzionale* quale nuova garanzia giurisdizionale del diritto pubblico latinoamericano. Più in generale, si veda E. ROZO ACUÑA, *Habeas data costituzionale: nuova generazione giurisdizionale del diritto pubblico latinoamericano*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 4, 2002, p. 1921 ss.

¹⁴ Sulla questione, che esula dal presente lavoro, se si possa o meno configurare giuridicamente un vero e proprio "*diritto costituzionale di accesso a internet*", tra i numerosi scritti già esistenti, per la dottrina si vedano: V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'internet*, cit., p. 275 s.; S. RODOTÀ, *Perché Internet ha bisogno di una Carta dei diritti*, in *Politeia*, 85-86, 2007, p. 439 ss.; ID., *Una Costituzione per Internet?*, cit., pp. 337-351; T. E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, cit., 8 ss., dove vi sono anche degli interessanti riferimenti giurisprudenziali di diritto comparato; P. PASSAGLIA, *Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata*, in *Il diritto di accesso ad internet*, ESI, Napoli, 2011, p. 59 ss.; G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, cit., p. 367 ss., il quale, peraltro, appare assai scettico sull'assegnazione di un carattere "costituzionale" a questa *Carta dei diritti*, in part. 376; G. DE MINICO, *Diritti Regole Internet*, su www.costituzionalismo.it (8 novembre 2011). Per la giurisprudenza, cfr. la Décision n. 2009-580 DC del 10 giugno 2009 del Conseil constitutionnel francese e la



insomma, costituisce una nuova forma di libertà che consente di ancor meglio definire e comprendere il principio di libertà religiosa disciplinato dall'art. 19 Cost. come una libertà individuale cui sono tenuti "tutti" gli altri soggetti, a differenza della previsione di cui all'art. 8 Cost. che, com'è noto, tutela la libertà religiosa dei gruppi.

È una nuova forma di libertà che fa sì che si possa comunicare e ci si possa confrontare con chi si vuole, che si possano diffondere in tempo reale le proprie idee e il proprio sentire religioso nei confronti di uno o più determinati soggetti - si pensi alla comunicazione riservata tramite posta elettronica (*mail o chat privata*) - oppure verso un coacervo indeterminabile di persone (mediante *chat pubblica, forum, mailing list aperte*, utilizzo di *blog*, etc.) e, viceversa, riceverle e a sua volta farle proprie.

L'invio di una *mail* a un preciso soggetto permette a siffatta corrispondenza la tutela costituzionale approntata dall'art. 15, anche sotto il profilo della segretezza della corrispondenza; nella discussione pubblica *online* tra un soggetto e una moltitudine di altri soggetti, invece, troviamo una doppia tutela costituzionale offerta, in virtù del contenuto implicante l'esercizio di culto, dall'art. 19 e dall'art. 21.

Anche per *internet* ci si può rifare, dunque e sotto tale profilo, alla classica ripartizione tra *comunicazione* e *pubblicità* laddove la prima è sempre caratterizzata dalla caratteristica dell'intersoggettività (a un mittente corrispondono uno o più individuati destinatari) e dall'*animus* della segretezza della corrispondenza¹⁵; la seconda, dalla più ampia possibile diffusione verso tutti¹⁶.

Sentencia n. 12790 del 30 luglio 2010 della Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Costarica dove l'accesso a *internet* viene riconosciuto, in entrambe le sentenze, come un diritto, ancorandolo alla garanzia prevista dall'art. 11 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 28 agosto 1789*: "La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo: tutti i cittadini possono dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge".

¹⁵ Per **A. PACE**, l'art. 15 nel disciplinare contestualmente sia la libertà che la segretezza delle comunicazioni "riconosce una sola unitaria, ancorché complessa, situazione giuridica soggettiva, e non - come invece sostenuto dalla dottrina tradizionale - due diverse e autonome situazioni giuridiche soggettive" in **A. PACE, M. MANETTI**, Art. 21 Cost., in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 11 ss. *Contra*, si vedano, in particolare, **P. BARILE, E. CHELI**, voce *Corrispondenza (libertà di)*, in *Enc. Dir.*, X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 745 ss.; **R. ZACCARIA, A. VALASTRO**, *Diritto dell'informazione e della telecomunicazione*, Cedam, Padova, 2010, p. 125 ss.; **P. CARETTI**, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 375 ss.

¹⁶ **P. COSTANZO**, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, cit., p. 183 ss., mette in evidenza come non sia semplice, nella pratica, verificare con certezza siffatta



Certo, rispetto al tradizionale concetto di libertà religiosa cui siamo abituati non viene qui in essere soltanto la difesa di professare, propagandare ed esercitare il culto liberamente ma di costituire rapporti, di inviare e ricevere dati, di disporre al meglio della conquistata conoscenza telematica. Con il vantaggio, non trascurabile, di potersi rivolgere (anche in tempo reale) a un numero enorme di soggetti e di potere abbattere sensibilmente i costi di spesa, stante sia la gratuità delle *mail* sia perché per fare proselitismo non vi è bisogno di luoghi reali, costosi e ammobiliati, bensì di "non luoghi".

Né i costi di abbonamento o di accesso a favore dei fornitori di servizi (c.d. *provider*) può essere ritenuto di ostacolo alla libertà di utilizzo di *internet* da parte degli individui-fruitori, posto che essi sono da considerare quale semplice (e ovvio) *tantundem* per la prestazione d'opera fornita. D'altronde anche l'acquisto di un quotidiano, di una radio, di un film, etc... è a titolo oneroso e, peraltro, nella nostra realtà sociale non crediamo che possano essere i costi a scoraggiare l'accesso a *internet* - peraltro, sempre più sopportabili, grazie al mercato ampiamente concorrenziale - bensì, casomai, la mancanza di adeguata preparazione tecnica del (e nel) singolo per potervi materialmente accedere¹⁷.

La strada del progresso è comunque segnata, tant'è che nel recente Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012, il Governo ha posto sul tavolo la questione della c.d. *Agenda legale*, al fine di conseguire, da un lato, la piena digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e,

distinzione. In senso positivo, S. FOIS, *Informazione e diritti costituzionali*, in *Dir. inf. e inform.*, 2000, p. 249 ss. e C. DI LELLO, *Internet e Costituzione: garanzia del mezzo e suoi limiti*, cit., p. 899 la quale, inoltre, rimarca l'importanza e l'ormai raggiunta sicurezza della comunicazione posta in essere con programmi (*software*) idonei a identificarla come "comunicazione personale - diretta a destinatari determinati - e riservata". Ormai, è sempre più diffusa la c.d. *posta certificata* (PEC) utilizzata non solo dalla Pubblica Amministrazione, dalle Società, da molteplici categorie di professionisti, etc., ma anche dai privati.

¹⁷ Sul punto, può richiamarsi quanto già da tempo stabilito dalla Corte cost. con la sent. n. 105 del 1972 ove assecondando la tesi, peraltro, pacifica, che la garanzia stabilita nell'art. 21 Cost. - che, com'è noto, investe non solo i mezzi d'informazione già presenti in sede di Assemblea Costituente ma anche "ogni altro mezzo di diffusione" - debba intendersi quanto mai ampia e dunque "aperta" anche ai mezzi d'informazione futuri, osserva che l'affermare che tutti "abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero "con ogni mezzo", non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili".



dall'altro lato, accrescere il livello di alfabetizzazione digitale¹⁸ della popolazione italiana.

Con *internet* la libertà religiosa informatica diviene figlia della modernità e l'individuo si riappropria della propria verità identitaria, assumendo un ruolo di primazia rispetto allo strumento *internet* che ritorna a essere ciò che deve essere: un *mezzo* d'informazione e di manifestazione del pensiero, anche, in materia religiosa e che si mostra refrattaria al recepimento integrale del limite del buon costume, almeno per come tradizionalmente noi lo intendiamo.

3 - L'attuale senso della nozione di "buon costume" al vaglio del *cyberspace* e ipotesi *de jure condendo*

Le tecnologie digitali hanno mutato radicalmente le modalità di espressione dei popoli. Nel mondo virtuale la mancanza di frontiere annulla il sentire comune di una data comunità costringendoci, nel bene o nel male, a confrontarci con il diverso da noi e a calarci nel suo tessuto culturale, in un contesto giuridico non più unico e dove tutto tende a laicizzarsi.

Un mondo dove è arduo appellarsi a una legge morale che, per definizione, vive nella coscienza dell'individuo e che non può essere (necessariamente?) oggetto di leggi o regolamenti né può essere "giustiziata". Il riferimento costituzionale al buon costume come limite, non implica che l'ordinamento ponga tra i propri scopi il perfezionamento morale dei consociati. Infatti, non pochi comportamenti permessi dalla legge possono essere immorali sotto il profilo delle costumanze avvertite come etiche all'interno di una società: per dirla col giurista Paolo Giulio, "*non omne quod licet honestum est*".

Di certo non può sostenersi che ci troviamo dinanzi a uno Stato, ancora sostanzialmente, confessionale e capace di imporre una propria morale, una tipica nozione di buon costume, indipendentemente dal volere o meno della comunità. Sebbene, innegabilmente, molti valori cristiani siano tuttora presenti nella nostra comunità e siano seguiti anche da chi si professa laico, la loro interpretazione non è univoca e la loro osservanza assai frammentaria, soprattutto in materia di pudore sessuale - e di sessualità in genere - dove i precetti del Magistero della Chiesa, a ben

¹⁸ In detta prospettiva, cfr. E. De Marco (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, Milano, 2010, in part. p. 5 s. e p. 27 ss.



vedere, trovano parecchie resistenze. Assistiamo, cioè, anche sotto un profilo quantitativo a una frattura tra lateoria (di chi è cattolico, in quanto battezzato nella Chiesa) e la pratica (di chi, poi, segue davvero i precetti ecclesiali). Si pensi a materie di enorme rilevanza per la società come il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, l'utilizzabilità delle cellule staminali, etc.

È la comunità, reale o virtuale che sia, che deve avvertire il peso del limite del buon costume e rifiutarsi di assecondare determinate pratiche da Noi ritenute ripugnanti e contro natura: solo a titolo esemplificativo, si pensi all'infibulazione e alle varie mutilazioni genitali femminili o, ancora, alla violenza sui minori.

È un fatto come la nostra giurisprudenza si trovi sempre più spesso a fare i conti con stranieri che commettono in Italia dei reati, anche gravi, c.d. *culturali*¹⁹, ossia "giustificati" dalla concezione socio-culturale o religiosa del proprio Paese di provenienza, soprattutto a danno di minorenni. Ma la particolare concezione socio-culturale dello straniero riteniamo non possa assurgere a esimente – al fine di escludere l'elemento soggettivo – del reato, poiché vi sono in gioco valori e principi fondamentali del nostro ordinamento che non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo.

Il *cyberspace* pone con forza la questione del rinnovato senso del limite del buon costume in materia religiosa (e non solo) all'interno di uno Stato democratico qual è il nostro che non può avere un modello predefinito, immutabile, di buon costume. Ciò perché è la società a dettare le regole con la propria evoluzione e la propria, plurale, ricerca e trasformazione dei costumi. Non può negarsi, in un tale contesto, la sempre più penetrante influenza "politica" esercitata dal *web* nei confronti del nostro sistema costituzionale: la naturale mobilità e soggettività dei "multi-costumi" relativizza sempre più lo stesso limite facendo da contro altare all'assolutezza concettuale e pratica della libertà religiosa cui si oppone.

Se quanto detto è vero si potrebbe arrivare, oggi, a ipotizzare che il buon costume non venga più valutato come oggetto di tutela in sé e per sé - alla stregua della libertà che si intende comprimere - ma unicamente nei confronti dei soggetti che possono, nella pratica, essere concretamente e pericolosamente oggetto di lesione da parte del malcostume; non, dunque, la generalità dei cittadini, ben capaci di discernere cosa è bene (buon

¹⁹ Ci sia consentito il rinvio, sul punto, a **L. PEDULLÀ**, *Il giudice italiano quale mediatore dell'applicazione dei principi dell'ordinamento statale all'interno dei reati culturali: pregiudizio etnocentrico e pluralismo giuridico*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 36, 2010, p. 53 ss.



costume, appunto) da cosa è male (malcostume) per loro, ma solamente i deboli e i *minorenni*²⁰ cui il nostro ordinamento costituzionale (e non) deve prestare la massima attenzione; o meglio, per dirla con l'art. 31 Cost., "protezione".

Il mezzo *internet* e il suo modo di diffusione, non consentendo ai minorenni di scegliere preventivamente e consapevolmente cosa vedere li rende "*captive audience*", ossia esposti passivamente a quanto avviene senza, appunto, protezione per loro.

D'altra parte, abbiamo già chiarito come in Italia non sia possibile una repressione preventiva dei riti religiosi; da ciò discende che, caso per caso e solo quando si ipotizzi che sia stata consumata una violazione, la questione sarà rimessa a un giudice (e non "al" giudice) cui spetta decidere, di volta in volta, se quel comportamento abbia violato o meno il limite del buon costume. E ciò è già di per sé un'anomalia se si considera che il pudore sessuale è termine intriso di aspetti morali, sociologici, antropologici, etc... mentre al giudice è richiesto "solo" di applicare il diritto, la legge e non di divenire a sua volta interprete dei variegati elementi che ne compongono la nozione. Sul punto, vi è chi ha osservato come il buon costume, nella sua essenza, non possa considerarsi un modello giuridico bensì un "*corpo di regole deontologiche, non formalizzate e pregiuridiche*"²¹.

La stessa nozione di buon costume, cioè, più che essere poggiata sui (e costituita dai) *boni mores* si consoliderebbe man mano grazie anche all'interpretazione dei giudici. Ma è un fatto come il buon costume da sempre sia stato variamente - ossia, non unitariamente - interpretato dalla giurisprudenza.

Più facile, invece e sotto diverso profilo, l'individuazione del limite per i minori che non hanno autonoma capacità di giudizio nei confronti delle scelte da compiere e le partecipazioni da seguire in materia religiosa. In tale sfera, il concetto di buon costume accetta di essere inteso più largamente e non più soltanto riferito al pudore sessuale, estendendosi ai

²⁰ Già P. BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 464 ss., suggeriva di limitare il concetto di buon costume alla sola protezione dei fanciulli e degli adolescenti.

²¹ R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, Utet, Torino, 1993, p. 78 ss. Anche F. MASTROPAOLO, *Appunti sulla nozione di buon costume come limite per l'autonomia privata*, in *Iustitia*, 3, 1995, p. 307 ss., osserva come il buon costume sia una "*clausola elastica, generica, approssimativa con la tendenza a confondersi sempre più nell'ambito di applicazione dell'ordine pubblico. Il buon costume allora avrà una funzione residuale in tutte quelle ipotesi non riconducibili a norme specifiche o all'ordine pubblico e nelle quali siano individuabili più che regole di condotta, valori cui la condotta si deve uniformare*".



riti e alle manifestazioni lesive del processo educativo e di sano sviluppo psico-fisico e morale dei minorenni.

Questo sembra essere l'indirizzo che già non pochi anni addietro aveva evidenziato la Corte costituzionale²² svincolando il concetto di buon costume dall'esclusivo riferimento al pudore, dichiarando che esso atteneva piuttosto "al rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 Cost."²³.

Esistono oramai *software* che permettono ai genitori di controllare ciò che si intende somministrare ai minori, anche in materia mistico-religiosa, utilizzando adeguati filtri: una forma di *censura domestica*. E un precedente famoso, in tal senso, è ravvisabile nella legge francese n. 659 del 26 giugno 1996, c.d. *Loi de réglementation des télécommunications*, ove era imposto ai *server* di fornire agli utenti idonei sistemi per restringere l'accesso a determinati servizi via cavo²⁴.

In ogni caso, in virtù di quella sistematicità delle norme costituzionali di cui parlavamo all'inizio, l'art. 19 può trovare integrazione con l'art. 30 che espressamente prevede l'intervento della legge a tutela dei minori anche "nei casi di incapacità dei genitori" e, più in generale, con la *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* adottata a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989²⁵.

Internet ha fatto sì che il monologo consistente nella somministrazione unilaterale delle opere (anche) religiose da parte dei "produttori" sia divenuto un dialogo, in cui i fruitori possono non solo svolgere il ruolo passivo di spettatori ma intervenire dinamicamente sulle opere per modificarle secondo i gusti personali, ovvero limitarli²⁶. In tal senso può parlarsi di un vero e proprio processo di democratizzazione del sistema dove a fronte di un produttore di servizi non vi è un inerte consumatore bensì un *prosumer*, un consumatore attivo.

²² Corte cost. sent. n. 293 del 2000.

²³ Ciò lo riconosce anche la Manetti in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, cit., p. 222.

²⁴ Per completezza va detto che con la sent. n. 378 del 23 luglio 1996 il Conseil constitutionnel ha dichiarato illegittime, per violazione del principio di legalità, le norme che attribuivano a uno specifico organismo pubblico l'elaborazione di regole deontologiche circa la fornitura dei servizi di comunicazione.

²⁵ Si veda anche il *Codice di autoregolamentazione "Internet e minori"* varato congiuntamente dal Ministero delle Comunicazioni e da quello dell'Innovazione e Tecnologie del 19 novembre 2003.

²⁶ Cfr. S. BISI, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero. Le recenti tendenze europee e il caso francese*, in *Cyberspazio e diritto*, 2, 2010, in part. p. 403.



Ciò che si può sostenere, insomma, è che applicato ai minori, l'ampio, antico, concetto di "*pubblica moralità*" può essere meritevole di riconsiderazione.

Al fondo resta difficilmente contestabile come *internet* abbia reso ancor più difficile intendere in senso unitario il buon costume presentandolo, invece, sempre più come nozione inafferrabile e astratta.